

ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE CALABRIA

Consultazioni di domenica 5 ottobre 2025 e lunedì 6 ottobre 2025

ISTRUZIONI INTEGRATIVE
PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE

PREMESSA

L'elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

La legge 24 febbraio 1995, n. 43, contenente *“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”*, ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali.

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.

La Regione Calabria – ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 – si è dotata di una propria disciplina elettorale con la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, così come modificata, dapprima dalle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, e 12 febbraio 2010, n. 6, dalla legge Regionale 6 giugno 2014 n.8, dalla legge regionale 12 settembre 2014 n.19 e più recentemente dalla legge regionale 19 novembre 2020 n° 17.

Le presenti Istruzioni hanno il fine di modificare ed integrare – per quanto di ragione - le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le regioni a statuto ordinario, diramate dalla Regione Calabria sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali secondo la disciplina statale cedevole (edizione ottobre 2013) – **Pubblicazione n. 3** -, adattandole al sistema elettorale in vigore presso la Regione Calabria, alla luce della normativa regionale sopra richiamata.

In linea di principio, il coordinamento delle disposizioni di cui alla normativa regionale in materia (L.R. n. 1 del 2005 e ss.mm.ii.), rispetto alle disposizioni statali va effettuato tenendo conto dei criteri ermeneutici di carattere generale.

Nell'interpretazione della norma, si deve avere riguardo ai criteri esegetici previsti dall'art. 12 preleggi: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Il dato letterale è quello prevalente. È consentito fare ricorso a criteri diversi ed ulteriori solo quando il dato letterale non sia sufficientemente chiaro. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua, si può procedere alla ricerca dell'effettiva *ratio legis*, sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale.

Si consideri infine che l'art. 1, comma 7 della stessa L.R. n. 1/2005 prevede che: *“Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge, si applicano le vigenti norme della legislazione statale”*.

-A-

Fatta tale premessa si rileva che **la legge regionale n.1/2005, così come modificata e integrata, ha inciso sulla disciplina elettorale statale sopra richiamata in punti fondamentali, quali l'individuazione del numero di consiglieri regionali eletti sulla base di liste circoscrizionali e di quelli eletti con sistema maggioritario, escludendo il sistema del cd. “listino” e mantenendo in capo alla lista regionale il solo candidato alla Presidenza della Giunta Regionale; ha invece normato la “rappresentanza di genere” in termini sostanzialmente riprodottrivi della disciplina statale, prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento e che, in caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.**

In particolare, viene specificato che il numero di consiglieri assegnati ed eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, è di **ventiquattro** (art. 2, comma 1 lett. a della L. R.n. 1/2005 e ss.mm.ii.), mentre il numero dei Consiglieri regionali, in coerenza con l'art.15 dello Statuto e con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art.14 del d.l. n.138/2011, è fissato in **trenta “oltre il Presidente della Giunta Regionale”** (art. 1, comma 2, L. R.n. 1/2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.a) della L. R.n. 8/2014). Si rammenta al riguardo che, a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 243/2016 trova applicazione la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui stabilisce che *“è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente”*.

Più specificamente, la l. r. n. 8/2014, nel modificare la L. R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ha statuito che **sei** dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, specificando che la lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Ulteriore integrazione legislativa è data dalla disposizione di cui all'art. 4 della L. R. n. 1/2005, come modificata dall'art. 2 della L. R.n. 4/2010 e dall'art.4, comma 1, della L. R.8/2014; essa va ad incidere sull'assegnazione dei seggi con criterio maggioritario, stabilendo che:

- *è proclamato eletto quale Presidente della Giunta Regionale il candidato della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;*
- *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a **15**, a tale gruppo di liste vengono assegnati – quale premio di maggioranza – **tre** dei seggi da ripartire con sistema maggioritario, secondo le modalità di cui alla legge n. 43 del 1995. I restanti **tre** seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;*
- *qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a **15**, a tale gruppo di liste vengono assegnati – quale premio di maggioranza – tutti i **sei** seggi da ripartire con sistema maggioritario, secondo le modalità di cui alla legge n. 43 del 1995.*

-B-

Occorre, inoltre, rilevare che la vigente disciplina regionale stabilisce che il territorio della Regione è ripartito in **tre circoscrizioni elettorali**. In particolare:

Circoscrizione Nord, che comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

Circoscrizione Centro, che comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;

Circoscrizione Sud, che comprende i Comuni dell'attuale Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Viene, dunque, abbandonata la precedente ripartizione territoriale coincidente con le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria e viene opportunamente precisato che, per la circoscrizione di Centro, l'Ufficio Centrale circoscrizionale dove possono essere presentate le liste circoscrizionali è istituito presso il Tribunale di Catanzaro (art.1, comma 2-*quater* ultimo periodo L. R.1/2005 e smi).

In conseguenza di tale modifica, alle liste cd. "provinciali" sono subentrate le liste cd. "circoscrizionali"; con la L. R.17/20 sono stati opportunamente sostituiti tutti i riferimenti alle "liste provinciali", contenuti nella legge regionale, con il riferimento alle "liste circoscrizionali".

-C-

Il § 3 della Sezione I delle Istruzioni contenute nella pubblicazione n.3 (pag. 8) chiarisce le modalità di formazione delle liste circoscrizionali, per come disposto dall'art. 9, comma V,

della legge n. 108 del 1968, stabilendo che esse devono essere formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore; **il c. 6 dell'art. 1 della L. R.1/05, per come riformulato dall'art. 1, lett d) L. R.17/20, prevede che le liste elettorali < riferimento da intendersi come relativo alle liste circoscrizionali > devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento e che in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.**

L'art. 3 della L. R.n. 1/2005, come modificata dall'art. 2 della L. R.n. 4/2010, va ad incidere sul rapporto tra il numero minimo di candidati da indicare nelle liste circoscrizionali (ai fini della sua corretta formazione) ed il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, stabilendo che esso **non può essere inferiore a due terzi.**

Si sottolinea, inoltre, che la legge regionale 8/2014 nell'integrare l'art.1 della L. R.1/05 ha introdotto il comma *2-quater* stabilendo che per la circoscrizione centro, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti (Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia).

Per ciascuna lista circoscrizionale è previsto, come sopra indicato un numero massimo ed un numero minimo di candidati.

a) Numero massimo

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale; pertanto, per la circoscrizione elettorale nord, il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9; per la circoscrizione elettorale centro numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 8; per la circoscrizione elettorale sud, il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 7.

b) Numero minimo

Il numero minimo dei candidati, che non deve essere inferiore a due terzi dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore, è il seguente: per la circoscrizione elettorale nord, il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 6; per la circoscrizione elettorale centro ,numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 6; per la circoscrizione elettorale sud ,il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 5.

In ogni lista provinciale, poi, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati presentati, con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità più vicina.

Se le liste sono formate dal numero massimo di candidati previsto dalla legge, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore: per la circoscrizione elettorale nord a 4; per la circoscrizione elettorale centro a 3; per la circoscrizione elettorale sud a 3.

Se le liste sono formate dal numero minimo di candidati previsto dalla legge, la rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore: per la circoscrizione elettorale nord a 2; per la circoscrizione elettorale centro a 2; per la circoscrizione elettorale sud a 2.

-D-

Il § 4, lett. b) della Sezione I (pag. 9), in relazione alle modalità di presentazione delle liste circoscrizionali di candidati, chiarisce i termini di redazione della dichiarazione di presentazione delle liste suddette, nonché i requisiti minimi che tale dichiarazione deve

contenere, stabilendo che la medesima debba essere sottoscritta da un certo numero di elettori, con le modalità di composizione ed identificazione dei medesimi meglio precisata dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e ss.mm.ii..

Orbene, l'art. 1, comma 4, della L. R.7 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dalla succitata disposizione, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, ***nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'art. 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali***, ora circoscrizionali.

Ai fini della corretta interpretazione della sopra riportata norma si segnalano i seguenti provvedimenti giurisdizionali che chiariscono alcuni dubbi interpretativi:

- Ordinanza TAR Calabria n.241/2010;
- Ordinanza Consiglio di Stato n.1415/2010 di conferma dell'Ordinanza tar n.241/2010;
- Sentenza TAR n.509/2010
- Sentenza Consiglio di Stato n.1717/2011 di conferma della Sentenza TAR n.509/2010.

Inoltre, ai fini di una più agevole ed immediata lettura del testo, si riporta il contenuto di cui all'art. 27 del vigente Statuto della Regione Calabria: ***“Articolo 27 (Gruppi consiliari) 1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del Consiglio. 2. I gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni regionali la soglia del cinque per cento dei voti. 3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio. 4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”***.

Per quanto concerne, infine le modalità di sottoscrizione delle liste da parte degli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità), si rinvia al contenuto della **Circolare n. 2 del 12 agosto 2025** in cui vengono approfondite le novità introdotte dal Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025"* convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72, nonché, ai chiarimenti forniti sul punto dal Ministero dell'Interno con circolari n. 17/2025 e n. 34/2025.

-E-

CONTRASSEGNO DELLA LISTA PROVINCIALE.

Il § 8 della Sezione I chiarisce le modalità di presentazione del contrassegno per ogni lista provinciale, da riprodurre sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Al fine di evitare problemi di identità e/o confondibilità fra contrassegni, l'art. 1 comma 5 della L. R.n. 1/2005 così statuisce: *“Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore”*.

La norma in esame consente di meglio chiarire la portata della normativa di carattere generale (art. 9, ottavo comma, n. 4, ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni), in forza della quale: *“Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi”*.

In particolare, vengono meglio individuati - mediante una elencazione dettagliata - gli “elementi di confondibilità”, specificando che, ai fini dell'ammissibilità del contrassegno prodotto, non occorre la contestuale presenza degli stessi, ma è sufficiente la presenza anche di uno solo dei detti elementi di confondibilità e, comunque, della presenza anche disgiunta degli stessi.

-F -

Il § 11 della Sezione II (pag. 35) precisa l'elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale.

In seguito alle modifiche di cui alla legislazione regionale richiamata, la lett. c) è così sostituita: *“c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato presidente della lista regionale”* (cfr. art.2, comma 1, lett.b, L. R.n.1/05 e ss.mm.ii., che modifica l'art.1, comma 3, ultimo periodo della legge n.43/95).

La lett. f) relativa al modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale, non trova applicazione in quanto la lista regionale non è più contrassegnata da alcun simbolo (cfr. art. 2, comma 1, L. R.n. 1/2005 e ss.mm.ii., che ha modificato l'art. 1, comma 9 della legge n. 43 del 1995).

-G -

Il § 12 della Sezione II, primo periodo (pag. 36), relativo alla lista regionale dei candidati non trova applicazione in quanto la lista regionale prevede ora l'indicazione del solo candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale (art. 1, comma 3, legge n. 43 del 1995, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L. R.n. 1/2005 e ss.mm.ii.).

Il § 13 della Sezione II (pagg. 36), relativo alla dichiarazione di presentazione delle liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale deve essere letto alla luce della suddetta modifica normativa; si sottolinea altresì che l'art. 1 comma 4 ultimo inciso della L. R.n. 1 del 2005 e ss.mm.ii.(L. R.n. 4/2010 e L. R.n. 6/2010), così dispone: *“In ogni*

caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali, cui sono collegate le liste provinciali”.

-H -

Al Capo III, lett. a), inerente al controllo del numero dei candidati della lista, si evidenzia che l'accertamento dovrà riguardare le sole liste circoscrizionali ed il rispetto dell'indicazione del numero minimo di candidati per ogni lista, non inferiore a due terzi (in luogo di un terzo –art. 3 L. R.n. 1/2005 e ss.mm.ii.) dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondata all'unità superiore.

È appena il caso di evidenziare che analoga verifica non dovrà essere effettuata in relazione alle liste regionali, essendo queste ultime composte dal solo candidato Presidente della Giunta regionale.

Al capo IV, inerente all'esame dei contrassegni di lista, alla luce delle modifiche introdotte con la L. R.n. 1/2005 e ss.mm.ii., si evidenzia che ad espletare le operazioni di verifica dei contrassegni di lista sarà solo l'Ufficio centrale circoscrizionale, in quanto l'Ufficio centrale regionale non avrà più compiti di verifica dei contrassegni delle liste regionali, non essendo queste ultime contrassegnate da alcun simbolo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) della suddetta legge regionale.

L'esame dei contrassegni delle liste circoscrizionali dovrà essere condotto tenendo altresì conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, L. R.n. 1/2005, per come già chiarito in relazione al § 8 delle Istruzioni ministeriali.

-I -

Il Capitolo IV, § 24, lett. b) (pag. 72) afferisce alle istruzioni per la stampa del manifesto con le liste regionali e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Nell'applicazione delle suddette istruzioni, si dovrà tener conto del fatto che le liste regionali non saranno distinte da alcun contrassegno.

-L-

Si richiama –da ultimo –l'attenzione sulla circostanza che la modulistica relativa al procedimento elettorale dovrà essere utilizzata tenendo conto di quanto sopra specificato ed integrato.